

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3319 del 29/06/2018
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE CON VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DEL PRELIEVO, CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PER DUE RISORSE (FCA5885 e FCA5886) E RIATTIVAZIONE RISORSA ESISTENTE (FCA5887) IN LOCALITÀ SAN LORENZO IN NOCETO IN COMUNE DI FORLI (FC) CON CAMBIO DI TITOLARITÀ - RICHIEDENTE CONTI MASSIMILIANO DITTA INDIVIDUALE - USO: IGIENICO ED ASSIMILATI - PRATICA FCPPA2105
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3451 del 28/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE CON VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DEL PRELIEVO, CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PER DUE RISORSE (FCA5885 e FCA5886) E RIATTIVAZIONE RISORSA ESISTENTE (FCA5887) IN LOCALITÀ SAN LORENZO IN NOCETO IN COMUNE DI FORLÌ (FC) CON CAMBIO DI TITOLARITÀ RICHIEDENTE CONTI MASSIMILIANO DITTA INDIVIDUALE USO: IGIENICO ED ASSIMILATI PRATICA FCPPA2105

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

RICHIAMATA:

la Determinazione Dirigenziale n.17767 del 24/11/2005, con scadenza al 31/12/2005, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla Ditta AZ. AGR. SELBAGNONE SNC DI CONTI CARLO & C. (P.IVA 01922600406) la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC) per un volume annuo massimo derivabile di 18.000 mc da destinarsi ad uso irrigazione agricola mediante:

- **pozzo (FCA5885)** ubicato in località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 256 Mapp. 241 (ex n. 30) di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di mt. 19 dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 0,75 ed una portata massima di 1,0 l/s;
- **pozzo (FCA5886)** ubicato in Località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 256 Mapp. 144 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di mt. 8 dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 0,75 ed una portata massima di 1,0 l/s;

VISTA:

- la domanda di **rinnovo** della concessione (pratica FCPPA2105/07RN01) di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata in data 21/12/2007 ed acquisita dalla Regione

Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - al Protocollo PG/2008/9638 del 10/01/2008, da Conti Carlo (C.F. CNTMSM74P29F097R) titolare dell'AZ. AGR. SELBAGNONE SNC DI CONTI CARLO & C. (P.IVA 01922600406) con sede legale in Comune di Bertinoro (FC) via Tombetta n. 663;

- la domanda di **variante sostanziale** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (prat. FCPPA2105/17VRN01) presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PGFC/2017/8605 del 06/06/2017 dalla Ditta individuale Conti Massimiliano (P.IVA 04238910402) con sede legale in comune di Meldola (FC) in via Cavour n. 68, per :
 - cambio d'uso da irrigazione agricola ad uso igienico ed assimilati per l'allevamento avicolo di via Boverina n. 1 in località San Lorenzo in Noceto in Comune di Forlì (FC) ove sono collocate le risorse FCA5885 e FCA5886;
 - diminuzione del quantitativo di prelievo concesso da 18.000 mc/annui a 8.100 mc/annui;
 - riattivazione **pozzo già esistente (risorsa FCA5887)** censito nel 1993 come da documentazione conservata agli atti e non più utilizzato come da dichiarazione presentata alla Regione Emilia Romagna e registrata con Protocollo PG/2001/9282 del 27/07/2001. Il pozzo è ubicato in località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 256 (ex 263) Mapp. 42 di proprietà dell'Az. Agr. Selbagnone Snc Di Conti Carlo & C. avente una profondità di mt. 3 dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 1 ed una portata massima di 1,0 l/s. La risorsa sarà utilizzata anch'essa ad uso igienico ed assimilati per l'allevamento avicolo di via Boverina n. 1 in località San Lorenzo in Noceto in Comune di Forlì (FC);
- la **contestuale domanda di cambio titolarità** della concessione (prat. FCPPA2105/17VRN01) presentata dalla Ditta individuale Conti Massimiliano (P.IVA 04238910402) in quanto affittuario del ramo di allevamento dell'AZ. AGR. SELBAGNONE SNC DI CONTI CARLO & C. (P.IVA 01922600406), come da contratto di affitto con scadenza 31/12/2022 trasmesso ad integrazione dell'istanza e conservato agli atti con protocollo PGFC/2017/12307 del 11/08/2017 inclusa l'autorizzazione a prelevare acqua dai tre pozzi esistenti firmata dal proprietario del terreno in cui sono ubicate le risorse;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 279 del 18/10/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/10303 del 28/06/2018;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTI:

- il parere dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Prot. n. 940/2018 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/5099 del 29/03/2018, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente *“all'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità*

evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto”;

- il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 19/10/2017 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/15413 del 19/10/2017, dal quale si evince che il prelievo di acqua pubblica sotterranea può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *“l'emungimento di acqua dai pozzi esistenti deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate. Si rimanda quindi all'autorità idraulica competente per le valutazioni sui quantitativi emunti, considerato che quelli richiesti sono superiori a quelli precedentemente autorizzati”*;
 - l'emungimento di acqua dal pozzo FCA5887 (esistente inutilizzato) può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P. a condizione che sia rispettata la prescrizione dell' art. 28 del P.T.C.P. ;

ACCERTATA la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso igienico ed assimilati nello specifico per l'abbeveraggio e il raffrescamento di un allevamento di circa 194.000 polli da carne per un prelievo massimo annuo di mc 8.100 sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 con bonifico bancario del 18/05/2017, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di variante;
- l'importo di € 198,35 con bonifico bancario del 26/06/2018 ad integrazione del deposito cauzionale di € 51,65 già versato con bollettino postale VCY0934 in data 16/02/2006 per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 pari a € 250,00;
- l'importo € 32,40 con bonifico bancario del 31/03/2016 per i canoni degli anni 2016 -2017-2018-2019 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola;
- l'importo di € 77,95 con bonifico bancario in data 26/06/2018 ai sensi della normativa vigente ad integrazione dei canoni dell'anno 2017 e 2018 per uso irrigazione agricola;
- l'importo € 94,80 con bonifico bancario del 26/06/2018 per la quota di 7/12 dell'anno 2018 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo della concessione ordinaria con variante sostanziale e cambio titolarità possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare la concessione FCPPA2105 con variante sostanziale e cambio titolarità** alla Ditta individuale Conti Massimiliano (P.IVA 04238910402) con sede legale in comune di Meldola (FC) in via Cavour n. 68, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilato mediante le seguenti risorse:
 - **pozzo (FCA5885)** ubicato in località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 256 Mapp. 241 (ex n. 30) in affitto avente una profondità di mt. 19 dal piano campagna ed equipaggiato con

elettropompa sommersa di potenza pari KW 0,75 ed una portata massima di 1,0 l/s;

▫ **pozzo (FCA5886)** ubicato in Località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 256 Mapp. 144 in affitto della ditta sopraccitata avente una profondità di mt. 8 dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 0,75 ed una portata massima di 1,0 l/s;

▫ **pozzo (FCA5887)** ubicato in località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 256 (ex 263) Mapp. 42 in affitto avente una profondità di mt. 3 dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 1 ed una portata massima di 1,0 l/s.

2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 1 l/s** e corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 8.100** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi derivati e che registri i volumi emunti per ogni pozzo** indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al 31/12/2026;
5. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 162,45 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo conti.massimiliano@pec.confagricoltura.com che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;

13. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguardale controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo con variante sostanziale della concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati, richiesta dalla Ditta individuale Conti Massimiliano (P.IVA 04238910402) Pratica FCPA2105

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:
 - **pozzo (FCA5885)** ubicato in località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 256 Mapp. 241 (ex n. 30) in affitto avente una profondità di mt. 19 dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 0,75 ed una portata massima di 1,0 l/s. Coordinate geografiche UTM32: X= 739.613 Y= 4.895.135
 - **pozzo (FCA5886)** ubicato in Località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 256 Mapp. 144 in affitto avente una profondità di mt. 8 dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 0,75 ed una portata massima di 1,0 l/s. Coordinate geografiche UTM32: X= 739.425 Y= 4.894.866;
 - **pozzo (FCA5887)** ubicato in località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 256 (ex 263) Mapp. 42 in affitto avente una profondità di mt. 3 dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 1 ed una portata massima di 1,0 l/s. Coordinate geografiche UTM32: X= 739.552 Y= 4.894.721;
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso igienico ed assimilato e più precisamente per l'abbeveraggio e il raffrescamento di un allevamento di circa 194.000 polli da carne per un prelievo massimo annuo di mc 8.100.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2026**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 1,0
 - portata media complessiva di prelievo l/s 1,0
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 8.100
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di

derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione per ogni pozzo**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata**, uscente dalla pompa mobile e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte

integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026**.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori

autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.